

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1163

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASBARRA, BELTRANDI, BERNARDINI, BOFFA, BORGHESI, BUR-
TONE, CARLUCCI, ENZO CARRA, CATONE, CODURELLI, DE BIASI, DE
MICHELI, DELFINO, DIONISI, FARINA COSCIONI, FEDI, FOGLIARDI,
GARAVINI, GRASSI, MECACCI, MOGHERINI REBESANI, MONAI, AN-
DREA ORLANDO, POMPILI, RIA, SERVODIO, TIDEI, MAURIZIO
TURCO, VILLECCO CALIPARI, ZAMPARUTTI, ZINZI**

Modifiche all'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione degli oneri per permessi retribuiti spettanti ai componenti dei consigli e delle giunte degli enti locali

Presentata il 27 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ritengo doveroso, ora più che mai e proprio in apertura di questa legislatura, affrontare alcuni disonorevoli abusi della politica e in particolare quelli relativi al rapporto tra chi ha l'onere e l'onore di ricoprire una carica elettiva e l'ente locale presso cui la svolge.

Un rapporto che deve essere fondato sulla correttezza, certamente sulle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ma soprattutto su un'etica oggettiva che deve porre al primo posto il rispetto rigoroso dell'istituzione in cui si è stati eletti.

Un rispetto che va al di là della passione politica, dell'impegno, delle personali qualità e che non può prescindere dall'obiettivo del massimo contenimento dei costi che gravano sulla pubblica amministrazione in relazione alla propria funzione, che il legislatore ha voluto comprendere nelle articolazioni dell'ordinamento fissando alcune regole a garanzia di coloro che, volendo dedicarsi alla politica e all'amministrazione, sacrificano parte della propria vita professionale.

Garanzie che, purtroppo, sono state dilatate fino al superamento di quella linea etica e istituzionale che non va mai oltrepassata.

Linea che è stata in molti casi gravemente superata, « violentando » l'articolo 80 del suddetto testo unico, che prevede che « gli oneri per i permessi retribuiti di lavoratori dipendenti siano a carico dell'ente in cui si è stati eletti ».

È il caso dei consiglieri dei municipi, comunità montane, comuni sopra i 15.000 abitanti e province, che hanno diritto al rimborso per i permessi previsti per lo svolgimento dell'attività amministrativa.

L'ente locale, infatti, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto. Rimborsi che vanno ad aggiungersi ai gettoni di presenza già previsti per i consiglieri e dovuti per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Casi di consiglieri assunti con grande sollecitudine dall'azienda famiglia, con immediato e sorprendente innalzamento della retribuzione personale, comunque rimborsata dall'ente pubblico di appartenenza.

Casi di dipendenti di azienda privata promossi velocemente, con nuovi e cospicui stipendi, a *manager* della medesima società.

Retribuzioni dorate rimborsate direttamente dal comune o dalla provincia dove si è stati eletti.

Cari colleghi, riteniamo opportuno porre dei paletti per il rispetto di quella linea che molti hanno impropriamente superato, con grave discredito per la politica, per la pubblica amministrazione, ma soprattutto con grave danno per quegli eletti, e sono tanti, che con serietà hanno sempre rispettato i cittadini e l'istituzione.

Per questo poniamo alla vostra attenzione la modifica dell'articolo 80 del testo unico, finalizzata a fissare un limite ai rimborsi.

Gli oneri per i permessi retribuiti dovranno comunque essere a carico dell'ente pubblico, ma correlati alle retribuzioni previste per la carica di assessore. Retribuzioni adeguate a chi svolge ogni giorno e con responsabilità diverse l'attività amministrativa e istituzionale.

Riteniamo legittimo per il consigliere prevedere il rimborso al proprio datore di lavoro dell'onere mensile, ma nella misura massima del 50 per cento dell'indennità corrisposta all'assessore dell'ente locale presso il quale si è stati eletti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 80, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 »;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « In nessun caso il rimborso mensile può superare il 50 per cento dell'indennità spettante all'assessore dell'ente di appartenenza ».

€ 1,00



16PDL0056230